

GESTIONE DELLA COMUNITA' ARCOBALENO IN RACCONIGI

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

ART. 1 - DESCRIZIONE

La Comunità Arcobaleno, R.A.F. di tipo B, è una struttura residenziale destinata a persone con disabilità psico-fisiche gravi ubicata nel Comune di Racconigi, in via Priotti n. 41, nel complesso dell'Ex Ospedale Psichiatrico, autorizzata con Deliberazione del Direttore Generale ASL 17 di Savigliano n. 607 del 14.04.2000, rilasciata in favore del Consorzio Monviso Solidale, e accreditata dall'ASL CN1 con provvedimento n. 699 del 28.12.2010, rilasciato in favore del Consorzio Monviso Solidale medesimo.

La struttura, di derivazione psichiatrica, ospita ai sensi della DGR 230-1997 fino a un massimo di 12 soggetti disabili che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per mantenere le abilità residue in presenza di gravi e plurimi deficit psicofisici. Negli ultimi anni, la Comunità Arcobaleno è diventata il riferimento principale dei progetti legati al "dopo di Noi" per i quali le famiglie hanno riconosciuto alla struttura la capacità di accogliere i loro figli all'interno di una organizzazione rispondente ai bisogni relazionali di ognuno.

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Le finalità e gli obiettivi che la Comunità Arcobaleno persegue sono:

- 1) prevenire gli stati di abbandono o l'istituzionalizzazione;
- 2) attivare risorse per facilitare occasioni di integrazione sociale degli ospiti;
- 3) favorire il raggiungimento della massima autonomia delle persone con disabilità;
- 4) rispondere al bisogno di sostegno e di sostituzione della famiglia;
- 5) sensibilizzare il territorio, restituendo al sociale le sue funzioni riabilitative;
- 6) promuovere il benessere della persona inteso come la possibilità e la capacità di affrontare e risolvere da protagonisti i propri problemi;
- 7) aumentare le capacità relazionali degli ospiti per un effettivo ampliamento delle "reti di relazione" (promozione di rapporti di "buon vicinato" e attivazione di collaborazioni con volontari).

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati è fondamentale una presa in carico attenta alla

globalità della persona, che includa la dimensione soggettiva, esistenziale e relazionale e che individui le aree e gli obiettivi del lavoro educativo. Il “Piano educativo individuale”, successivamente denominato P.E.I., rappresenta lo strumento chiave per l’attivazione di percorsi differenziati per l’autonomia e l’integrazione sociale.

Gli obiettivi di autonomia e integrazione sociale sono perseguiti attraverso proposte differenziate, ascrivibili a diversi ambiti di intervento, e più precisamente:

- sviluppo di abilità sociali, comportarsi secondo norme sociali adeguate ai contesti, mantenere relazioni interpersonali costruttive, controllare le emozioni;
- valorizzazione dell’autodeterminazione e della ridefinizione del ruolo all’interno del gruppo e della famiglia di origine;
- abilità di cura e igiene personale.

Il P.E.I. viene redatto annualmente per tutti gli ospiti e, per i nuovi inserimenti, entro tre mesi dall’inserimento; deve essere inoltre concordato con il Servizio Sociale e i referenti sanitari.

Dal progetto devono risultare con chiarezza:

- il progetto, con riferimento al rapporto della persona con se stessa, con gli altri e con il sociale, i macro-obiettivi con riferimento al benessere, all’integrazione, al supporto e coinvolgimento delle famiglie; la tipologia delle attività, con descrizione dell’ambito domestico, degli eventuali impegni “occupazionali” e del tempo libero; gli operatori referenti;
- il tempo settimanale e giornaliero di intervento degli operatori e le relative attività;
- le strategie di recupero ed aumento dell’autonomia;
- le modalità di osservazione e di verifica;
- il livello di condivisione con l’ospite, nonché i livelli e le modalità di coinvolgimento dei familiari.

Il progetto individuale deve prevedere che l’ospite sia impegnato durante la giornata in specifiche attività educative, assistenziali, ricreative, di socializzazione che prevedano anche momenti di inclusione nel territorio.

In caso di modificazioni sostanziali del progetto, gli operatori che l’hanno condiviso, la persona ed i familiari coinvolti sono invitati a ridefinirlo, prevedendo insieme quali modificazioni introdurre negli obiettivi e nelle attività e quali strumenti di verifica a breve termine adottare.

Si rileva in particolare l'importanza di valorizzare i rapporti con le famiglie di origine, mediante:

- l'organizzazione di rientri al domicilio, quando possibile, in momenti concordati;
- l'organizzazione, tenendo conto delle diverse situazioni familiari, di momenti condivisi con i parenti (es. visite in comunità, attività comuni, uscite, gite, etc);
- la possibilità per i familiari delle persone con disabilità di accedere liberamente alla struttura, nel rispetto del contesto comunitario;
- la previsione di strumenti idonei a superare le eventuali criticità che dovessero manifestarsi con le famiglie, anche attraverso il coinvolgimento degli assistenti sociali e del Referente Disabilità del Consorzio Monviso Solidale.

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari della Comunità Arcobaleno: persone adulte, con disabilità gravi, psicofisiche e con un ridotto grado di autonomia personale e sociale, per un massimo di n. 12 posti a tempo pieno. All'interno della Comunità sono attualmente presenti n. 9 utenti, di cui n. 5 utenti provenienti dall'ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi e n. 4 utenti provenienti dal territorio del Consorzio Monviso Solidale.

Nel caso in cui non siano occupati i posti messi a disposizione nella struttura, previa autorizzazione dell'ASL CN1 e del Consorzio Monviso Solidale, è possibile mettere in disponibilità i posti vuoti per inserimenti di utenti residenti in comuni fuori dal territorio del Consorzio Monviso Solidale. con progetti a tempo.

ART. 4 – SISTEMA TARIFFARIO ATTUALE

La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico – quantificata e concordata con il Distretto Nord-Est dell'ASL CN1 in base alla legislazione vigente – è fissata in:

Utenti disabili gravissimi affetti da patologie di derivazione psichiatrica (ex O.P.) con disturbi gravi del comportamento - Euro 253,19/die, così suddivisa:

- Euro 75,95/die per le attività a rilievo socio assistenziale;
- Euro 177,24/die per le attività a rilievo sanitario.

Limitatamente agli utenti inseriti dall'ASL CN1, tenuto conto che l'assistenza infermieristica è in

capo all'azienda inviante e i locali vengono concessi gratuitamente al Consorzio Monviso Solidale, la tariffa relativa alla sola quota sanitaria è ridotta a Euro 153,63. Per gli utenti inseriti da AASSLL diverse dalla ASL CN1, la quota sanitaria è pari ad Euro 177,24 e, per ogni giornata di degenza, il Consorzio Monviso Solidale corrisponderà all'ASL CN1 Euro 23,61/die a rimborso delle spese per l'assistenza infermieristica e l'utilizzo dei locali.

Utenti disabili gravi – Intensità di prestazioni a livello medio - Euro 180,34/die, così suddivisa:

- Euro 54,10/die per le attività a rilievo socio assistenziale;
- Euro 126,24/die per le attività a rilievo sanitario.

Limitatamente agli utenti inseriti dall'ASL CN1, tenuto conto che l'assistenza infermieristica è in capo all'azienda inviante e i locali vengono concessi gratuitamente al Consorzio Monviso Solidale, la tariffa relativa alla sola quota sanitaria è ridotta a Euro 102,32. Per gli utenti inseriti da AASSLL diverse dalla ASL CN1, la quota sanitaria è pari ad Euro 126,24 e, per ogni giornata di degenza, il Consorzio Monviso Solidale corrisponderà all'ASL CN1 Euro 23,61/die a rimborso delle spese per l'assistenza infermieristica e l'utilizzo dei locali.

Ricoveri di sollievo – Intensità di prestazioni a livello medio - Euro 180,34/die, così suddivisa:

- Euro 54,10/die per le attività a rilievo socio assistenziale;
- Euro 126,24/die per le attività a rilievo sanitario.

Limitatamente agli utenti inseriti dall'ASL CN1, tenuto conto che l'assistenza infermieristica è in capo all'azienda inviante e i locali vengono concessi gratuitamente al Consorzio Monviso Solidale, la tariffa relativa alla sola quota sanitaria è ridotta a Euro 102,32. Per gli utenti inseriti da AASSLL diverse dalla ASL CN1, la quota **sanitaria** è pari ad Euro 126,24 e, per ogni giornata di degenza, il Consorzio Monviso Solidale corrisponderà all'ASL CN1 Euro 23,61/die a rimborso delle spese per l'assistenza infermieristica e l'utilizzo dei locali.

Ricoveri ospiti ultrasessantacinquenni di provenienza psichiatrica (ex O.P.) della struttura – Intensità di prestazioni a livello medio - Euro 180,34/die, così suddivisa:

- Euro 54,10/die per le attività a rilievo socio assistenziale;
- Euro 126,24/die per le attività a rilievo sanitario.

Limitatamente agli utenti inseriti dall'ASL CN1, tenuto conto che l'assistenza infermieristica è in capo all'azienda inviante e i locali vengono concessi gratuitamente al Consorzio Monviso Solidale, la tariffa relativa alla sola quota sanitaria è ridotta a Euro 102,32. Per gli utenti inseriti da AASSLL

diverse dalla ASL CN1, la quota sanitaria è pari ad Euro 126,24 e, per ogni giornata di degenza, il Consorzio Monviso Solidale corrisponderà all'ASL CN1 Euro 23,61/die a rimborso delle spese per l'assistenza infermieristica e l'utilizzo dei locali.

I valori tariffari sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato nazionale dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatte salve eventuali diverse indicazioni scritte della Regione Piemonte. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione-Territorio, previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.

Eventuali inserimenti di assistiti residenti nell'ASL CN1 a tariffe diverse da quelle sopra elencate saranno possibili solo nel rispetto di quanto di seguito previsto.

Eventuali aumenti tariffari per i singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei o per particolari tipologie di utenza sono riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei competenti ASL e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali o da parte di soggetti pubblici invianti, qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei competenti ASL e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità o per bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalla struttura, qualora non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato alle competenti Unità Valutative dell'ASL, Commissione di Vigilanza e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta della struttura. Nel caso la persona decida di avvalersi di tutte o singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura, sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.09.2009 n. 25-12129, per ogni specifica tipologia di utenza.

La struttura è altresì tenuta a garantire il mantenimento e il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla sopra citata D.G.R. 14.09.2009 n. 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. medesima.

Le tariffe giornaliere comprendono:

- costi per il personale addetto alla persona, al coordinamento ed ai servizi generali;
- spese dirette per gli ospiti (vitto, mantenimento, attività diurne, socializzazione, materiale didattico, biancheria piana, lenzuola, federe, coperte, tovaglie, asciugamani, ecc.) trasporti ed ogni altra spesa riferita alla normale vita di comunità;
- spese di gestione del servizio (ammortamenti, utenze, manutenzione ordinaria, mensa, pulizie, assicurazioni);
- costi amministrativi (costi generali di amministrazione ed organizzazione, oneri finanziari).

Nelle tariffe giornaliere non sono comprese le spese specificate nel dettaglio sottostante, che sono da considerarsi a carico degli ospiti e/o delle loro famiglie e/o tutori-amministratori di sostegno:

- capi di abbigliamento personali comprese le calzature;
- prodotti particolari di igiene personale;
- piccole spese per la vita quotidiana di natura strettamente personale (es. sigarette, bar ed altri generi di conforto);
- farmaci, ausili medici e protesici non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale;
- eventuali ticket per farmaci, visite specialistiche, accertamenti ed esami.

La fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario, che non rientrano secondo quanto sopra indicato, è garantita dall'ASL CN1 in riferimento alle necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.E.I., i quali vengono costantemente rivalutati ed aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni della persona disabile.

ART. 5 - MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICHE

Il gestore deve rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL CN1 circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito sono tempestivamente comunicate all'ASL CN1 e al Consorzio Monviso Solidale e l'evento patologico o traumatico deve trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.

L'ASL CN1 e il Consorzio Monviso Solidale, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.AI/PEI.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL CN1 e il Consorzio Monviso Solidale, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.

ART. 6 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura deve darne immediata comunicazione all'ASL CN1 e al Consorzio Monviso Solidale.

La tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata:

- assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese: la retta viene corrisposta per intero;
- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese: riduzione di € 9,00/die, suddivisi secondo le percentuali di ripartizione della retta stessa;
- assenze superiori a 15 giorni in un mese: a partire dal 16° giorno riduzione del 30% della retta complessiva secondo le percentuali di ripartizione della retta stessa;
- rientro in famiglia: se previsto dal Progetto individuale pagamento della retta intera; se non previsto dal Progetto individuale applicazione delle regole sopra indicate.

Qualora l'assenza si protragga ininterrottamente oltre la fine del mese, la riduzione della retta deve proseguire in maniera continuativa.

In caso di decesso o trasferimento o dimissioni dell'utente nulla è più dovuto dai competenti ASL e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEL SERVIZIO

La Comunità Arcobaleno è operativa 24 ore su 24 e per tutto l'anno.

7.1 STRUTTURA

La Comunità Arcobaleno è collocata in Racconigi (CN), in via Priotti n. 41, in una casa indipendente con giardino denominata "Villa Tanzi", di proprietà dell'ASL CN1 e concessa in comodato d'uso gratuito al Consorzio Monviso Solidale, ben collegata con i principali servizi; dispone di spazi comuni ove si svolge la vita sociale, e di spazi individuali (camere da letto), intesi come spazi privati che l'ospite gestisce e personalizza.

7.2 LOCALI, ARREDI E MATERIALI

La struttura, messa a disposizione dall'ASL CN1, deve essere mantenuta nella condizione esistente all'atto della consegna dei locali e riconsegnata nel medesimo stato.

Il gestore della struttura è responsabile dei danni diretti e indiretti arrecati alla struttura e agli arredi causati da negligente utilizzo da parte degli operatori e/o dagli ospiti.

I beni mobili in dotazione al servizio e di proprietà del Consorzio Monviso Solidale sono dati in uso al gestore per l'utilizzo consentito alle finalità del servizio con i relativi oneri di manutenzione e sicurezza, ai sensi delle vigenti norme e devono essere riconsegnati al termine della gestione nelle condizioni estetico funzionali ricevute, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso.

7.3 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI E LAVANDERIA

Il gestore risponde delle condizioni igienico sanitarie per quanto riguarda la pulizia, la lavanderia e la somministrazione dei pasti, svolti anche con la partecipazione, la collaborazione ed il contributo degli ospiti.

A tal fine deve garantire:

1. un'accurata pulizia giornaliera di tutti i locali della struttura, nessuno escluso;
2. le pulizie straordinarie con costante cadenza periodica (mensile e trimestrale);
3. il lavaggio, la stiratura e una corretta tenuta sia dei capi di abbigliamento personali degli ospiti che della biancheria piana.

Il costo dei materiali e delle attrezzature per le pulizie è a carico del gestore.

7.4 SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI

Per il servizio di preparazione pasti il gestore deve fornire i generi alimentari per la preparazione di colazione, pranzo e cena, per tutti i giorni dell'anno secondo le grammature e le caratteristiche merceologiche stabilite dal menù stagionale, predisposto dal gestore e approvato dall'ASL CN1 - Ufficio S.I.A.N.

Eventuali necessità dietetico-alimentari degli ospiti segnalate caso per caso con certificato medico

devono essere scrupolosamente osservate.

Il gestore deve attenersi al menù validato dall'ASL CN1, elaborando un menù settimanale da esporre in luogo visibile.

L'ASL CN1 effettua periodiche verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio di preparazione dei pasti e si riserva la più ampia facoltà di controllo delle derrate alimentari e dei pasti confezionati, anche a mezzo di analisi, da praticarsi da parte della competente autorità sanitaria a ciò preposta.

7.5 RAPPORTI CON LA RETE

Nell'ottica di sviluppare i rapporti con la comunità locale ed includere nel progetto di servizio le reti del territorio sensibilizzate, il gestore deve partecipare alle iniziative promosse nell'ambito della rete esistente sul territorio del Consorzio Monviso Solidale e aderire a iniziative del territorio che favoriscano l'integrazione e la partecipazione delle persone con disabilità nella comunità locale.

ART. 8 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione e la dimissione degli utenti dai servizi residenziali è stabilita dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità – U.M.V.D. – ai sensi della D.G.R. 26-13680 del 29/03/2010.

Le ammissioni e le dimissioni avvengono su richiesta della persona o della famiglia all'Assistente Sociale competente per territorio ed al referente sanitario.

Le situazioni da prendere in carico vengono segnalate al Coordinatore del servizio individuato dal gestore, effettuando congiuntamente una valutazione di compatibilità con i progetti degli altri ospiti.

Preliminarmente all'inserimento viene inviata una comunicazione formale, predisposta dalla segreteria dell' U.M.V.D., a firma del Direttore del Distretto Sanitario e del Direttore del Consorzio Monviso Solidale, con l'indicazione del servizio in cui rientra la persona da inserire, anche ai fini dell'applicazione delle percentuali di ripartizione della retta: (30/70; 40/60 e 50/50).

L'U.M.V.D. si riserva di chiedere agli educatori del servizio di effettuare un periodo di "osservazione" finalizzato ad una puntuale personalizzazione del progetto individuale, che deve essere redatto, secondo la modalità definita dal "Piano educativo Individualizzato".

Come stabilito nel regolamento dell' U.M.V.D., per ogni persona devono essere individuati un referente sanitario e un referente sociale del progetto. Inoltre devono essere individuati dal

gestore uno o due referenti del caso.

Il servizio sociale e il servizio sanitario proponenti, ad inserimento avvenuto, ne verificheranno periodicamente l'andamento e manterranno regolari contatti con l'ospite, aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento e facendosi carico delle problematiche individuali.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE

Presso la Comunità Arcobaleno viene mantenuta e costantemente aggiornata la seguente documentazione, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza, con riguardo specifico alla conservazione dei dati sanitari:

- un diario giornaliero relativo a dati organizzativi e di programmazione;
- la cartella utente contenente dati e documenti personali, documentazione anamnestica, cartella sanitaria contenente eventuali prescrizioni mediche, il progetto individuale indicante le fasi del piano di lavoro, dettagliato nelle specifiche competenze delle diverse figure professionali;
- il registro della somministrazione dei medicinali;
- la documentazione relativa alla gestione del denaro delle persone interessate.

Al termine di ogni mese il gestore trasmette ai servizi interessati (ASL CN1 / Consorzio Monviso Solidale) il rendiconto delle presenze giornaliere dei soggetti inseriti, in allegato alla fattura elettronica.

ART. 10 – ONERI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA

Sono a carico del gestore della struttura:

- la messa a disposizione di personale qualificato in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento dei servizi in base alla normativa vigente;
- la tempestiva sostituzione del personale;
- il coordinamento della comunità alloggio;
- la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, la supervisione dei casi e la partecipazione ad iniziative di formazione;
- gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, avvalendosi di automezzi del gestore;

- il trasporto degli utenti avvalendosi di automezzi del gestore;
- le attività di socializzazione e materiale educativo e di consumo;
- la messa a disposizione della biancheria (tovaglie, asciugamani, lenzuola, ecc.), del materiale per l'igiene e la pulizia personale degli ospiti, del materiale per la pulizia dei locali, degli strumenti di protezione degli operatori;
- nel caso di danneggiamento dei capi di abbigliamento degli ospiti dovuti a imperizia degli operatori, si richiede l'acquisto di vestiario analogo o il rimborso della spesa;
- l'acquisto di nuovi arredi, se necessari, e la sostituzione e/o riparazione degli arredi per usura o uso non conforme o danneggiamento;
- la pulizia sia ordinaria che straordinaria di tutti i locali;
- la manutenzione ordinaria (riparazione porte interne e sostituzione o riparazione serrature, sostituzione punti luce e riparazioni ordinarie impianto idraulico), ritinteggiatura delle pareti (almeno una volta ogni 3 anni);
- la derattizzazione e disinfestazione (secondo necessità);
- la manutenzione dell'area verde prospiciente l'immobile comprendente lo sfalcio dell'erba effettuato con frequenza rapportato alle condizioni stagionali e la raccolta delle foglie caduche nei mesi autunnali;
- lo sgombero neve;
- la prevenzione legionellosi: al fine di garantire l'apposita sorveglianza, il gestore dovrà nominare un responsabile della legionella per la struttura e dovrà attenersi al manuale di gestione custodito presso la struttura, provvedendo altresì a tutte le procedure previste dalla normativa vigente;
- la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: al fine di garantire l'apposita sorveglianza, il gestore dovrà nominare un responsabile I.C.A. per la struttura;
- le spese delle utenze (luce a consumo, gas, acqua in misura forfettaria, riscaldamento, telefono, TV, tassa rifiuti, ecc.);
- l'acquisto dei generi alimentari e la gestione della fornitura dei pasti e della loro distribuzione agli utenti;
- la fornitura di divise e DPI al personale;
- la manutenzione degli estintori;

- la gestione degli impianti di riscaldamento;
- la manutenzione degli ascensori;
- ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione del servizio.

Il gestore munisce il personale incaricato delle prestazioni di documento atto al riconoscimento ed applica tutte le prescrizioni di legge riguardanti la propria attività, tra cui in particolare quelle previste:

- dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. riguardante la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in materia di sicurezza alimentare. Dovranno essere fornite le informazioni relative al rispetto dei principi igienici ed alla identificazione nella propria attività di ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti. Dovranno inoltre essere individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
- dal Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in materia di tutela della privacy.

ART. 11 – ONERI A CARICO DEL PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA

Sono a carico del proprietario della struttura:

- la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- la manutenzione straordinaria dell'area verde esterna;
- il piano di evacuazione e le verifiche periodiche sugli impianti;
- l'assicurazione dell'immobile.

ART. 12 – VERIFICHE

I soggetti competenti hanno facoltà di eseguire, mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli per verificare:

- la realizzazione della gestione del progetto di comunità sulla base di una relazione dettagliata annuale presentata dal gestore;
- l'andamento del servizio;

- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali;
- ogni altro controllo/richiesta di documentazione, che riterrà opportuno in relazione all'espletamento del servizio.

ART. 13 – PERSONALE

13.1 REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale attualmente in servizio presso la Comunità Arcobaleno è composto da:

- n. 1 Educatore Professionale a tempo pieno;
- n. 15 Operatori Socio Sanitari (di cui n. 14 a tempo pieno e n. 1 part-time 83,33%);
- n. 1 Infermiere Professionale per complessive n. 5 ore giornaliere.

E' altresì prevista la figura professionale di Terapista della riabilitazione per circa 170 ore annue.

Il numero e la tipologia di operatori deve essere quantificato nel progetto tecnico presentato dal gestore, che dovrà tenere conto dei criteri e dei minutaggi definiti dalla normativa sopra citata.

Per quanto riguarda i bisogni sanitari, tendenzialmente si fa riferimento ai servizi sanitari presenti sul territorio.

Per il servizio viene garantita la presenza di due operatori durante la notte, uno per piano.

Gli operatori devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- b) certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.

Il personale deve essere altresì in possesso di specifici titoli di studio, così come previsto dalla normativa vigente:

- Educatore Professionale socio-sanitario in possesso dei requisiti di abilitazione alla professione di cui al d.m. 08.10.1998 n. 520, all'art. 1, commi 596, 599 e 600, della l. 27.12.2017 n. 205 e all'art. 1, commi 539-540, della l. 30.12.2018 n. 145 o di titoli equipollenti o equivalenti;
- Operatore Socio Sanitario in possesso dell'attestato di O.S.S. (D.G.R. n. 46-5662 del 23.03.2002);
- Infermiere Professionale;
- Terapista della riabilitazione.

Tutte le figure professionali agiscono in modo integrato e coordinato tra loro.

E' altresì prevista la figura del Coordinatore così come descritto all'articolo successivo.

Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l'utente, è richiesto il possesso nel personale anche delle seguenti capacità:

- attitudine e motivazione al contatto ed al sostegno di chi si trova in situazioni di disabilità anche grave;
- spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- spirito di osservazione e di comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in équipe;
- capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell'utente;
- flessibilità nella gestione di eventuali criticità.

Il gestore deve dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori. I tabulati mensili vengono, in copia, allegati alla fattura per le opportune verifiche.

Il gestore è tenuto a garantire gli spostamenti del personale che si renderanno necessari per l'espletamento delle attività, con l'impiego di automezzi propri senza oneri aggiuntivi.

Il gestore deve, a proprio esclusivo carico, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento e di supervisione.

I Servizi interessati si riservano la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore sia per incontri di coordinamento locali che fuori territorio e il gestore ha l'obbligo di garantirne la presenza.

13.2 - COORDINATORE

E' prevista l'individuazione della figura di un Coordinatore referente di comunità.

Il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di Educatore Professionale socio-sanitario in possesso dei requisiti di abilitazione alla professione di cui al d.m. 08.10.1998 n. 520, all'art. 1, commi 596, 599 e 600, della l. 27.12.2017 n. 205 e all'art. 1, commi 539-540, della l. 30.12.2018 n. 145 o di titoli equipollenti o equivalenti;
- esperienza, almeno triennale, nell'organizzazione del lavoro di servizi educativi assistenziali identici a quelli di cui al presente capitolato, maturata presso Enti pubblici

e/o privati.

Al Coordinatore competono le seguenti attribuzioni:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- assicurare la presenza nelle fasi di inserimento di nuovi ospiti in Comunità;
- organizzare gli interventi assistenziali, educativi, assicurando un buon livello di integrazione con i Servizi sociali, sanitari e le realtà associative del territorio, e fungere da riferimento per famiglie e tutori;
- monitorare le eventuali criticità;
- gestire e controllare il personale (mansioni, presenze, assenze, sostituzioni, affiancamenti, ecc.);
- organizzare con tempestività le sostituzioni del personale assente, a seconda delle esigenze di ogni progetto individuale e delle necessità del servizio;
- mantenere i collegamenti con la Referente Progetti Disabili del Consorzio Monviso Solidale;
- segnalare preventivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- evidenziare l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- vigilare sulla corretta compilazione della documentazione prevista;
- garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante, e l'acquisizione del piano di lavoro;
- garantire una reperibilità telefonica per almeno 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 9.00 alle 17.00, e la messa a disposizione di un indirizzo e-mail di servizio.

13.3 GESTIONE DEL PERSONALE

Il gestore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di continuità e diminuzione, se non preventivamente autorizzata. E' necessario, quindi, che il gestore predisponga un programma di sostituzioni per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna riduzione del contingente di personale preposto.

Nel caso di assenza del personale a qualunque causa imputabile, è onere e cura del gestore provvedere alla sua sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi, a partire dal primo giorno di assenza.

Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto la sostituzione definitiva o la nuova assunzione di operatori, allegando il relativo curriculum contenente i titoli professionali e l'esperienza formativa.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", il gestore, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione tempestiva ai Servizi interessati e avvisare gli utenti, garantendo i servizi minimi essenziali.

ART. 14 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte dei famigliari dei disabili in carico; l'inosservanza di tale disposizione è causa, su richiesta dei Servizi interessati, di allontanamento immediato del personale.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal gestore, i Servizi interessati possono chiederne la sostituzione, previa contestazione al gestore ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia delle persone disabili ospiti delle due strutture.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori devono:

- a) rapportarsi con le persone disabili rispettando la privacy, la personalità, nonché il patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio, rilevando eventuali elementi che richiedano la rimodulazione della progettazione individuale;
- c) dare attuazione al PEI per la parte di propria competenza, così come previsto e definito per ciascuna persona disabile, con particolare attenzione alla responsabilità individuale dell'operatore rispetto alla custodia degli ospiti;
- d) rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento; gli operatori sono

autorizzati a discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale;

- e) garantire il rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
- f) garantire il passaggio dell'informazione sui progetti individuali, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione".

Il gestore deve adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 2012: "Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi".

Il gestore dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

ART. 15 - FORMAZIONE E SUPERVISIONE

Il gestore è tenuto a garantire al personale in servizio l'aggiornamento, la formazione permanente e la supervisione necessari. In particolare per ciascun operatore (Coordinatore, Educatori prof.li ed O.S.S.) deve essere garantito un monte ore annuale di supervisione non inferiore a 30 ore annuali e di formazione/aggiornamento non inferiore a 8 ore annuali.

ART. 16 - TIROCINI, SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E VOLONTARI

Possono essere inseriti nel servizio volontari del servizio civile nazionale e volontari aderenti ad associazioni, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto.

I Servizi interessati possono richiedere l'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione per studenti in percorsi formativi per l'acquisizione di qualifiche professionali o titoli di studio (O.S.S., educatori) simili a quelle operanti nel servizio, purché in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie. Tali figure opereranno sotto la diretta responsabilità del gestore che concorderà la fattibilità dell'inserimento.